



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-150.4.0.-161

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di dicembre la sottoscritta Perego Sandra in qualità di dirigente di Settore Servizi per il Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE – EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – DEROGA AL LIMITE ORARIO SETTIMANALE E FACOLTÀ DI APERTURA NELLE GIORNATE FESTIVE FINO AL 31 MARZO 2022

Adottata il 31/12/2021
Esecutiva dal 31/12/2021

31/12/2021

PEREGO SANDRA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-150.4.0.-161

OGGETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE – EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – DEROGA AL LIMITE ORARIO SETTIMANALE E FACOLTÀ DI APERTURA NELLE GIORNATE FESTIVE FINO AL 31 MARZO 2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Viste le disposizioni che disciplinano l'attività di acconciatore ed in particolare:

- la Legge n. 174 del 17.08.2005 s.m.i. “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- l'art. 10 co. 2 del Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”;
- la Legge Regione Liguria n. 3 del 02.01.2003 “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;
- la Legge Regione Liguria n. 23 del 05.06.2009 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della Legge 17.08.2005, n. 174” s.m.i;
- l'art. 11 del civico “Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore” (approvato con D.C.C. n. 15 del 16.03.2010) recante disposizioni in merito all'orario di attività per gli esercizi di cui all’oggetto nell’ambito del territorio comunale;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 02.08.2021 “Esercizio dell’attività di acconciatore – Emergenza Sanitaria Covid-19- Deroga al limite orario settimanale e facoltà di apertura nelle giornate festive fino al 31 dicembre 2021” è stata approvata, su richiesta delle Associazioni di Categoria, la deroga all’orario di attività dei servizi di acconciatura sino al 31 dicembre

2021 al fine di consentire alle imprese del settore di operare in osservanza alle disposizioni sanitarie contenitive e precauzionali adottate dagli organi nazionali;

Vista la richiesta di proroga della deroga agli orari di apertura delle imprese del settore acconciatura di cui al vigente regolamento comunale, presentata congiuntamente da CNA e CONFARTIGIANATO in data 29 dicembre 2021 (prot. n. 471009 del 30.12.2021);

Dato atto che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020 atteso che “*esistono oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale*”;

Tenuto conto che con Decreto Legge del 07.10.2020, n. 125 “*Misura urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*” lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 atteso che “*la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus*”;

Considerato che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato ulteriormente prorogato sino al 30 aprile 2021 atteso che “*l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale*”;

Preso atto che con il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “*Misura urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*” lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato nuovamente prorogato sino al 31 luglio 2021 “*considerato l’evolversi della situazione epidemiologica*”;

Tenuto conto che con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “*Misura urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato nuovamente prorogato sino al 31 dicembre 2021 “*considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività*”;

Dato atto che con il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19*” lo stato di emergenza epidemiologica è stato ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022 “*in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19*”;

Atteso che restano pertanto in vigore fino a tale data le disposizioni sanitarie contenitive e precauzionali adottate dagli organi nazionali ad oggi vigenti;

Ritenuto opportuno pertanto, considerato che le condizioni di svolgimento dell'attività non sono cambiate, accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria circa il prolungamento del periodo di deroga all'orario settimanale, consentendo alle imprese la facoltà di estensione dell'orario nonché di apertura anche nei giorni festivi così da agevolare una migliore distribuzione temporale degli accessi dei clienti all'attività e di permettere il parziale recupero del fatturato in netto calo nel contesto emergenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i;

DETERMINA

- 1) di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta congiunta delle Associazioni di Categoria di prorogare e di consentire fino al 31 marzo 2022 l'estensione della deroga al limite di 50 ore settimanali ed all'obbligo di chiusura nei giorni festivi di cui al vigente regolamento comunale, consentendo alle imprese del settore acconciatura l'apertura tutti i giorni della settimana compresi i festivi ed il superamento del predetto monte ore settimanale nel rispetto della quiete pubblica e della tranquillità delle persone;
- 2) di consentire la continuazione della predetta deroga fino al 31 marzo 2022, senza necessità di comunicazione del nuovo orario di apertura, in quanto limitato nel tempo e determinato dall'esigenza di adeguamento dello svolgimento dell'attività alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria;
- 3) di dare atto che la deroga potrà essere modificata, prorogata o revocata, sentite le associazioni di categoria, in relazione alle specifiche disposizioni connesse all'emergenza sanitaria che saranno emanate da parte delle autorità statali e/o regionali;
- 4) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- 5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**Benessere
Genova**

©
Confartigianato
GENOVA

Spett. le Comune di Genova
Alla c.a. Dott.ssa Paola Bordilli
Assessore Commercio Artigianato,
Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi
Eventi
E p.c. Dott.ssa Sandra Perego
Dirigente Settore Servizi del
Commercio

Oggetto: Richiesta proroga della deroga orario attività acconciatura a seguito Emergenza Coronavirus

Gentilissima Assessore Bordilli,

in riferimento alla Dirigenziale n. 94 del 02.08.2021. relativa alla deroga al limite orario settimanale per il settore acconciatura a seguito dell'emergenza Coronavirus, le scriventi Associazioni chiedono la proroga fino al 31/03/2022 della suddetta deroga, in modo da favorire un recupero del fatturato viste le numerose difficoltà incontrate in questo difficile periodo di emergenza.

Ringraziando per l'attenzione, e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i migliori saluti

Genova, 29 dicembre 2021

CNA

GAETANO BUCCOLA

CONFARTIGIANATO

GIUSEPPE GRACI